



COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA n° 31

Casella. 05/05/2025

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- del perdurare dell'incerta situazione climatica a cui è soggetta, in questo periodo, la nostra zona e che la tendenza previsionale non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature;
- del tasso di umidità, sia esterno che interno agli edifici, che non consente, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole ed ideale;
- delle possibili precipitazioni atmosferiche previste che contribuiranno ad abbassare le temperature;

CONSIDERATE le richieste pervenute dai cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale, di proroga degli impianti termici sino alla stabilizzazione della situazione climatica;

SOTTOLINEATA la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle fasce più deboli;

VISTA la vigente normativa che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, oltre alle norme per il contenimento dei consumi energetici i periodi di accensione degli impianti termici suddividendo il territorio nazionale in diverse zone e costituita dal:

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- per le parti interessanti, non abrogate, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

VISTA l' ordinanza n 23 del 14/04/2025 di proroga di accensione degli impianti fino al 30/04/2025;

VISTA la seconda proroga di accensione degli impianti fino al 05/05/2025, emessa con Ordinanza n. 30 del 30/04/2025;

RITENUTO di autorizzare un ulteriore proroga per l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio prestabilito (15 ottobre - 15 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Casella **fino al 15 maggio 2025 compreso**;

VISTI: • l'art. 50 e seguenti del D.Lgs. 18/08/00 n° 267; • il D.P.R. 16.04.2013 n° 74;

AUTORIZZA

la **PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO** per h. **7:00 (SETTE)** giornaliere, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto, giusto art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 fino al **15/05/2025** compreso.

INVITA

- chiunque ne abbia titolo di provvedere all'adempimento di quanto sopra autorizzato, nei modi necessari a garantire la tutela della salute pubblica;
- la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74;
- l'ufficio tecnico comunale e gli altri soggetti interessati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

Copia della presente viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune

INFORMA

che eventuali infrazioni alle norme contenute nel presente atto sono punite con la sanzione amministrativa sulla base delle procedure previste dalle vigenti normative in materia.

AVVERTE che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. Dalla residenza municipale, data del numero dell'ordinanza.

IL SINDACO
(Gabriele Reggiardo)
*copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*